

# Bullismo, cyberbullismo e diritto

Avv. Pierluigi Perri – Università di Milano

# Definizione

- Bullismo:
- Cyberbullismo:

# Non esiste una definizione giuridica

- La dottrina fa riferimento al dibattito sulla fattispecie del *mobbing*, essendo definito come una sorta di “*mobbing* in età evolutiva”.
- Sebbene sia una fattispecie tipica del rapporto di lavoro, infatti, *mobbing* e bullismo hanno in comune i seguenti elementi:
  - La ripetizione nel tempo della condotta dannosa;
  - Il dolo;
  - La posizione di debolezza della vittima.

# Bullismo=*mobbing*

- In realtà tale parallelismo regge poco, perché si tratta di fenomeni entrambi molto complessi e che coinvolgono aspetti e momenti differenti della vita personale e sociale di un individuo.
- Ciò non toglie che, anche in assenza di una definizione univoca, il bullismo espone a serie conseguenze sia in ambito civilistico sia in ambito penalistico.

# Distinguo

- Non tutto è “bullismo”.
- Bisogna infatti distinguere quegli atteggiamenti che possono far parte di una determinata fascia d'età, e che possono anche passare attraverso qualche atto violento, da fenomeni di bullismo e da fenomeni di microcriminalità.
- La differenza è importante perché, per ogni fenomeno, il diritto avrà una diversa reazione.


# Atteggiamenti rilevanti per il diritto

- Come è purtroppo noto, il bullismo si può esternare in:
  - Forme di aggressione fisica (percosse, lesioni, violenze private);
  - Forme di aggressione reale (furti, danneggiamenti);
  - Forme di aggressione psichica (minacce, prese in giro umilianti, scherzi molto pesanti);
  - Forme di aggressione virtuale (cyberbullismo).

# Un fenomeno in crescita?

- Il bullismo sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, al punto che il Ministero dell'Istruzione ha istituito gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo.
- È stata anche studiata una campagna informativa ad hoc intitolata "smonta il bullo".
- Nel luglio 2009 il Ministro Pari Opportunità e il Ministro dell'Istruzione hanno organizzato la Settimana contro la violenza, per promuovere "iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori e docenti sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere".

C'è chi ne coglie anche il lato ludico



# E il cyberbullismo?

- La grande pervasività di strumenti elettronici a disposizione degli studenti ha fatto aumentare esponenzialmente questo fenomeno.
- Il cyberbullismo adotta le tipiche forme del bullismo ma viene amplificato dalle nuove tecnologie, in quanto un'azione di bullismo commessa tramite Internet può consentire:
  - Un relativo anonimato;
  - Una reiterazione potenzialmente infinita della condotta;
  - Una diffusione dell'azione lesiva immediata e molto ampia;
  - Una ridotta possibilità di intervento da parte di genitori ed insegnanti.

# Bullismo, cyberbullismo e diritto

- Il cyberbullismo non cambia molto la prospettiva giuridica del fenomeno.
- Cambiano sicuramente gli strumenti, ma l'atteggiamento vessatorio e l'approfittamento dello stato di debolezza di un soggetto-vittima restano identiche.
- Per questo motivo, la risposta normativa non distingue tra bullismo e cyberbullismo.

# Quid iuris?

- Si aprono diversi scenari:
  - Responsabilità per il “bullo”
  - Responsabilità per i genitori
  - Responsabilità per gli insegnanti
  - Responsabilità per l’amministrazione scolastica

# Responsabilità penale per il “bullo”

- Tra le possibili condotte nelle quali si manifesta il bullismo, possono rientrare dei veri e propri reati.
- Sono imputabili, quindi, i soggetti sin da quando sono maggiori degli anni 14 se capaci di intendere e di volere, sebbene fino al compimento dei diciotto anni la pena sia diminuita.

# Aggravante specifica

- La legge 94/2009, proprio per arginare il fenomeno del bullismo, ha previsto una disposizione specifica all'art. 61 c.p. n. 11-ter, tale per cui è una circostanza aggravante generica "l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione".

# Reati e cyberbullismo

- Il cyberbullismo riduce la possibilità di commettere reati che comportano un rapporto fisico con la vittima (ad es. percosse, lesioni).
- Tuttavia restano le fattispecie classiche (ad es. minacce) e possono aggiungersene altre (ad es. sostituzione di persona e furto d'identità).

# Responsabilità civile del bullo

- Il bullo potrà rispondere anche di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., dal momento che non è richiesta la capacità di agire ma la capacità di intendere e di volere.
- Il bullo, quindi, starà in giudizio nella persona del proprio rappresentante legale, salvo che non sia soggetto incapace nel qual caso risponderà solo il sorvegliante dell'incapace, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

# Danni non patrimoniali

- Si potranno avanzare richieste anche per danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., in quanto “le conseguenze per la vittima di certi atti [...] sono la tendenza a chiudersi in atteggiamenti ansiosi e insicuri e il calo progressivo del senso di autostima suscettibile di produrre un’immagine negativa di sé in quanto persona di poco valore e inetta” (cfr. sent. Trib. di Palermo del 27 giugno 2007).

# Responsabilità per i genitori

- Insieme alle responsabilità a carico del bullo, la giurisprudenza è costante nel ritenere la sussistenza di una *culpa in educando* da parte dei genitori ex art. 2048 c.c.
- Si tratta di una responsabilità presunta, salvo che non venga fornita, dai genitori, la dimostrazione di aver impartito al figlio una corretta educazione, volta ad evitare il compimento di determinati atti.
- Il concetto di “corretta educazione”, tuttavia, è troppo suscettibile di interpretazioni.

# Art. 2048 c.c.

- Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.
- Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
- I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

# Responsabilità per gli insegnanti

- Gli insegnanti, invece, rispondono in base alla c.d. *culpa in vigilando* ex art. 2048, secondo comma, c.c.
- La Cassazione (sent. 24456/05) ha infatti ribadito come sussista un vincolo negoziale tra scuola e allievo tale per cui il docente non deve solo istruire ed educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri.

# Attenti però a non esagerare

- Lo *ius corrigendi* non può essere eccessivo o portare all'umiliazione della vittima.
- Il Tribunale di Palermo ha condannato un'insegnante che ha costretto un alunno, colpevole di atto di bullismo, a scrivere cento volte la frase "sono un deficiente" sul proprio quaderno.
- Bisogna sempre tener presente il principio educativo della punizione, prevedendo anche comportamenti di natura riparatoria o risarcitoria volti a responsabilizzare il bullo.

## Art. 4 comma 2 del D.P.R. 249/98

- I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.

Ius corrigendi?



# Responsabilità per l'amministrazione scolastica

- L'amministrazione scolastica risponderà in virtù del collegamento organico con il docente/dipendente dei danni cagionati dal minore finché è sottoposto alla vigilanza del docente/dipendente.
- Le uniche prove liberatorie saranno o dimostrare che il fatto è avvenuto quando la vittima non era sottoposta alla loro vigilanza o che era impossibile impedire il fatto.

# In particolare

- Per gli insegnanti dipendenti di enti pubblici statali, la legge 312/1980 stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione si surroga al personale scolastico nella responsabilità civile derivante da un'azione di risarcimento danni, fatto salvo l'esercizio di azione di rivalsa contro i dipendenti, in caso di dolo o colpa grave nella vigilanza sugli alunni.

# Che fare?

- Le responsabilità, si è visto, sono tante e pesanti.
- Il passaggio dal reale al virtuale ha favorito l'emersione di molti “bulli” che, probabilmente, nella vita reale non avrebbero avuto il coraggio o la forza di compiere determinate azioni.

# Informazione, formazione e prevenzione

- Informare i genitori e gli insegnanti sui rischi delle nuove tecnologie.
- Formare gli studenti sull'utilizzo corretto delle nuove tecnologie e, in particolare, dei social network.
- Formare i genitori e gli insegnanti sui metodi di "vigilanza" anche per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici.
- Arginare dal principio nel mondo reale fenomeni che, probabilmente, troverebbero uno sfogo nel mondo virtuale.
- "Controllo" non deve mai significare "censura" ma "uso consapevole".

**Grazie per l'attenzione**

Avv. Pierluigi Perri

Università di Milano

[pierluigi.perri\\_at\\_unimi.it](mailto:pierluigi.perri_at_unimi.it)